

2  
1

ANNOTAZIONE:  
AI SENSI DELL'ART. 52,  
D. LGS 198/2003  
SI DOBBO OPERARE LE  
GENERALI E SU ALTRI  
DATI IDENTIFICATIVI  
TRISTE, 30 MAG. 2017

N. 350/17 SENT.  
N. 420/16 R.G.  
N. 1329/17 CRON.  
N. 312/17 REP.

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Anna Maria Petrone  
*AM Petrone*



OSSEDO:  
IMPUGNATIONE EX ART.  
35 D. LVO 25/2008

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO di TRIESTE  
PRIMA TRIESTE  
SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dai Signori Magistrati

dott. Giuseppe de Rosa	Presidente rel.
dott. Vincenzo Colarieti	Consigliere
dott. Francesca Mulloni	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 420 del Ruolo Generale dell'anno 2016

TRA

Via Crispi, 4 34125 rappresentato e difeso  
dall'avvocato ZAPPIA DORA del Foro di  
Trieste con domicilio eletto presso di lei

CONTRO

MINISTERO DELL'INTERNO PIAZZA DALMAZIA 3 34122  
TRIESTE AVVOCATURA DELLO STATO DI TRIESTE

CONCLUSIONI

ordinanza Tribunale di Trieste 6.6.2016 depositata il 6.6.2016

Conclusioni parte appellante

annullare l'ordinanza 11.10.2016 Tribunale di Trieste e per l'effetto  
concedere all'appellante la protezione sussidiaria;  
in via subordinata confermare la protezione umanitaria;  
con vittoria di spese.



Conclusioni parte appellata

rigettarsi l'appello e confermare il provvedimento impugnato;  
con vittoria di spese.

Svolgimento del processo

Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. 6.6.2016 il Tribunale di Trieste, visto il ricorso proposto da \_\_\_\_\_ avverso il provvedimento della Commissione Territoriale di Gorizia con il quale era stata rigettata la sua richiesta di protezione internazionale, rigettava la richiesta di protezione sussidiaria e quella di protezione umanitaria, compensando le spese di lite.

Con atto di citazione 11.10.2016 \_\_\_\_\_ impugnava la decisione chiedendone la riforma.

Ritualmente citato si costituiva il Ministero dell'Interno chiedendo il rigetto dell'impugnazione.

La causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 11.4.2017

Motivi della decisione

Giova ricordare che gli strumenti di protezione internazionale sono sostanzialmente tre.

L'asilo politico (rifugiato) che spetta a chi dimostri un fondato timore di subire nel proprio paese una persecuzione personale ai sensi della Convenzione di Ginevra, che stabilisce, all'articolo 1, che è rifugiato "chi temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole, a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese; oppure che, non avendo una cittadinanza e trovandosi fuori del Paese in cui



*aveva residenza abituale a seguito di siffatti avvenimenti, non può o non vuole tornarvi per il timore di cui sopra”.*

La protezione sussidiaria qualora il soggetto non dimostri di aver subito una persecuzione personale ai sensi dell'art. 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, ma tuttavia dimostri il rischio effettivo di subire un danno grave se tornasse nel suo paese di origine (condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte, tortura o altra forma di pena o trattamento inumano e degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine, minaccia grave ed individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato interno ed internazionale). Tale minaccia deve essere inerente ad una situazione generale esistente nel Paese di origine di "conflitto armato interno o internazionale" e che la violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, raggiunga un livello così elevato che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese in questione correrebbe, per la sua sola presenza nel territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave.

Infine il permesso di soggiorno umanitario, che viene rilasciato quando non sussistono i requisiti per l'asilo politico, né tantomeno quelli per la protezione sussidiaria. Si ha diritto a tale permesso quando sussistono seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali dello Stato italiano.

L'appellante ha richiesto la protezione internazionale dichiarando che, come cittadino nigeriano proveniente da Edo State, era figlio di un maestro mussulmano che praticava riti ancestrali violenti ed aveva ucciso la moglie di religione cristiana e, che, volendo convertirsi alla religione cristiana era stato minacciato di morte ed era dovuto fuggire.





Le censure mosse dall'appellante all'ordinanza impugnata meritano condivisione, proprio grazie all'approfondimento istruttorio effettuato in questo grado mediante rapporto COI sull'area di provenienza del richiedente protezione.

In altre parole, le informazioni acquisite indicano che indipendentemente dalla credibilità completa dei fatti narrati dall'appellante, la zona di provenienza dello stesso è caratterizzata da una particolare, diffusa ed indiscriminata violenza, tanto da porre il luogo in condizioni di particolare insicurezza e pericolosità. Ciò a dire che anche il solo fatto di professare o ritenere di potere professare una religione diversa da quella praticata nei luoghi è causa di grave minaccia per la vita individuale, così come causa di minaccia alla vita è qualunque comportamento che si ponga in contrasto con le fazioni in lotta.

Ricorrono, perciò, le condizioni per la concessione della protezione sussidiaria.

Le spese vanno compensate.

p.q.m.

La Corte d'Appello di Trieste, Sezione I<sup>a</sup> civile, pronunciando in via definitiva nella causa come indicata in epigrafe così provvede:

-accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza Tribunale di Trieste 6.6.2016 concede a \_\_\_\_\_ la protezione sussidiaria;

-compensa la spese di lite.

Trieste, li 11 aprile 2017

Il Presidente est.  
*dot. Giuseppe de Rosa*

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Anna Maria Petrone*

*A.M. Petrone*

Deposito in cancelleria il 30 MAG. 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

*Anna Maria Petrone*

*A.M. Petrone*

